

Ordinanza della Corte 20 settembre 2006 — Jamal Ouariachi/Commissione delle Comunità europee**(Causa C-4/06 P) ⁽¹⁾**

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Ricorso manifestamente irricevibile)

(2006/C 294/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jamal Ouariachi (rappresentante: F. Blanmailland, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Dintilhac e G. Boudot, agenti)

Oggetto

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta sezione) 26 ottobre 2005, causa T-124/04, Ouariachi/Commissione, con la quale è stato dichiarato manifestamente infondato il ricorso introdotto dal sig. Ouariachi per ottenere il risarcimento del danno assertivamente subito a causa dei pretesi illeciti compiuti da un agente della delegazione della Commissione a Khartum (Sudan)

Dispositivo

- 1) Il ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado è respinto.
- 2) Il sig. Ouariachi è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 48 del 25.2.2006

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 13 luglio 2006 — Soffass SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Sodipan SCA**(Causa C-92/06 P) ⁽¹⁾**

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Marchio figurativo «NICKY» — Opposizione del titolare dei marchi figurativi nazionali «NOKY» e «noky» — Valutazione puramente fattuale — Ricorso manifestamente irricevibile)

(2006/C 294/36)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Richiedente: Soffass SpA (rappresentanti: avv.ti V. Bilardo, C. Bacchini e M. Mazzitelli,)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M. Capostagno, agente), Sodipan (rappresentante: avv. N. Bcespflug)

Oggetto

Ricorso proposto avverso una sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 23 novembre 2005, causa T-396/04, Soffass/UAMI, con la quale il Tribunale ha dichiarato infondato un ricorso di annullamento proposto dal richiedente del marchio figurativo «NICKY» per prodotti classificati nella classe 15 avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione per il mercato interno (UAMI) 16 luglio 2004, R 699/2003-1 che annulla la decisione della divisione di opposizione, recante rigetto dell'opposizione presentata dal titolare dei marchi figurativi nazionali «NOKY» e «noky» per prodotti classificati nella classe 16

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Soffass SpA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 121 del 20.5.2006.